UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
ALDINI VALERIANI
40129 Bologna - Via Sario Bassanelli, 9/11
Tel. 051 4156211 - **www.iav.it**

Codice Ministeriale BOIS01900X – Codice Fiscale 02871181208 - Codice univoco ufficio: UFLG18 - e-mail: bois01900x@istruzione.it;

Bologna, 30 agosto 2021

AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

Oggetto: **Ripartenza Anno Scolastico 2021/2022, Decreto-legge 06 agosto 2021, n. 111, procedure e indicazioni ministeriali per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche.**

Con il decreto-legge n. 111 del 06 agosto 2021, il Ministero dell'Istruzione, ha adottato il ***"Piano Scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione"*** che costituiscono, insieme ai relativi allegati, il riferimento per l'organizzazione delle attività didattiche e scolastiche in presenza e in sicurezza dell'anno scolastico 2021-2022.

L'articolo 1, comma 1, del DL 111/2021 "... *al fine di assicurare il, valore della scuola come comunità e per tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica*" dispone che l'attività didattica e scolastica siano svolte in presenza, anche in base alla previsione basata sulla progressione della campagna vaccinale, evidenziando come la vaccinazione costituisca, al momento, la misura di prevenzione pubblica per contenere la diffusione del contagio da CoVID-19.

Il CTS ha ribadito che è necessario che il personale scolastico partecipi pienamente alla campagna di vaccinazione, promuovendo tale prassi anche per i più giovani *("... studenti di età uguale o superiore ai 12 anni...")*

Come evidenziato nel *Piano Scuole 2021-2022*, è necessario che la scuola, dopo avere svolto un ruolo fondamentale nel promuovere la conoscenza e il rispetto delle regole anti-CoVID, operi per far comprendere il valore della vaccinazione sia come misura di prevenzione del contagio e tutela della salute, sia per la ripresa della vita sociale del Paese e, in particolare, della normale vita scolastica

Con il nuovo scenario epidemiologico e vaccinale, risulta necessario coniugare sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e personale della scuola, qualità dei contesti educativi e processi di apprendimento e rispetto del diritto alla salute e all'istruzione.
Tuttavia, al momento fino al 31 dicembre 2021, non si possono escludere future condizioni sanitarie che impongano deroghe alla "scuola in presenza" per specifiche aree o per singoli istituti , esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità a causa di focolai o elevato rischio di diffusione del virus SARS-CoV-2. Resta sempre garantita, in queste circostanze, la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa ai fini di un'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e/o bisogni educativi speciali.

In tale caso, sarà assicurato il diritto allo studio degli studenti, per il tempo necessario, facendo ricorso alla didattica digitale integrata (DDI). Essa sarà impiegata anche in casi di quarantena - disposta dalle autorità sanitarie competenti - di gruppi classe e singoli alunni.

Disposizioni per accesso / permanenza a scuola

Condizione necessaria per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo è:

- l'assenza di sintomatologia respiratoria (tosse, raffreddore) o di temperatura corporea superiore a 37.5°C - la rilevazione della temperatura corporea non è necessaria all'ingresso a scuola pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto al proprio stato di salute o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale;
- non provenire da zone a rischio;
- non essere stati messi in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

Protocollo 0005731/2021 del 30/08/2021

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del contagio

Per consentire lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche e didattiche in presenza sono adottate le seguenti misure di sicurezza:

- obbligo di utilizzo delle mascherine chirurgiche per personale e studenti, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso. Per il personale impegnato con alunni disabili si prevede anche uso di guanti e dispositivi di protezione di occhi, viso e mucose; è prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti;
- non è previsto l'uso delle mascherine per lo svolgimento delle attività sportive, ma areazione e distanziamento di almeno 2 mt., privilegiando comunque le attività individuali;
- pulizia giornaliera (2 volte al giorno nei servizi igienici) e igienizzazione periodica;
- igienizzazione di laboratori e palestre nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro;
- areazione costante / frequente e adeguata dei locali/ spazi;
- igiene personale (gel disinfettante per mani)
- riduzione accesso ai visitatori che devono adeguarsi a tutte le regole adottate dalla scuola con ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza, limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale possibilmente previa prenotazione; regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza) dei relativi recapiti telefonici, data di accesso e tempo di permanenza;
- accesso alla struttura 'accompagnati da un solo genitore o persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura;
- per PCTO obbligo di verificare che le strutture ospitanti rispettino le prescrizioni specifiche per il settore - chiedere alle aziende una dichiarazione che attesti che, nelle strutture ospitanti, gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste;
- DDI in caso di quarantena di gruppi classe o singoli allievi e per studenti con patologie gravi o immunodepressi.
- l'utilizzo delle aule dedicate al personale docente (aule docenti) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle altre eventuali disposizioni comunicate dall'ASL.

Modalità relative all'ingresso / uscita

La scuola, con opportuna segnaletica, comunica alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti. Nel caso di file per l'entrata e l'uscita dall'edificio saranno previsti ingressi e uscite anche a orari scaglionati e uso di ingressi/uscite alternativi.
Classi prime e terze di ogni indirizzo: ingresso ore 8:00
Classi seconde, quarte e quinte di ogni indirizzo: ingresso ore 9

Gestione soggetto sintomatico

In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare la specifica procedura: isolare il soggetto sintomatico/interessato nelle aule dedicate in attesa che possa raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing; sanificazione straordinaria dell'ambiente frequentato dal soggetto positivo.

Quarantena
La durata della **quarantena precauzionale** è ridotta a **7 giorni** per i soggetti, risultati contatti stretti, che hanno completato il ciclo vaccinale, a condizione che, al termine, si faccia **un test molecolare o antigenico** con esito negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno, si può concludere il periodo di quarantena dopo almeno **14 giorni** dall'ultima esposizione al caso.
Per i soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, risultati contatti stretti, la durata della quarantena è di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, con **test diagnostico** con risultato negativo. Qualora

non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il decimo e il quattordicesimo giorno, si può concludere il periodo di quarantena dopo almeno **14 giorni** dall'ultima esposizione al caso.

Isolamento
Per i soggetti risultati positivi, il periodo di **isolamento** è di almeno 10 giorni dal tampone risultato positivo, al termine del quale deve essere eseguito un test diagnostico con esito negativo.

Con riferimento al periodo di quarantena e isolamento, contatti stretti / contatti a basso rischio, casi positivi a lungo termine, si rimanda nel dettaglio a quanto previsto dalle disposizioni sanitarie e dalla circolare del Ministero della Salute n. 36254 11 -08- 2021

Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-CoV2 (nomina del referente Covid-19, aule dedicata casi sospetti covid , protocollo con le ASL territoriali di riferimento) rimangono valide le stesse misure previste per l'A.S. 2020-2021 e, in particolare, procedure e indicazioni contenute dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58 /2020.

Certificazione "Green Pass"

Il decreto legge 111/ 2021 introduce, dal 1 settembre al 31 dicembre 2021, la "certificazione verde COVID-19" per tutto il personale scolastico e definisce al contempo un "obbligo" di possesso e un dovere di "esibizione" della certificazione verde.
Il green pass " *costituisce* un'ulteriore misura di sicurezza ed è rilasciata, secondo quanto previsto dal DPCM del 17-06-2021, nei seguenti casi:
- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale ;
- essere risultati negativi ad un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da CoVID nei 6 mesi precedenti.

La durata della validità del certificato varia in base ai diversi casi, al momento le regole prevedono le seguenti durate:
- 9 mesi dalla data dell'ultima somministrazione per vaccinazione completata - (forse passa a 12 mesi);
- 48 ore per chi ha solo effettuato un test,
- 6 mesi dalla data del primo tampone positivo per chi è guarito dal contagio da SARS-CoV-2 (forse passa a 12 mesi)
- nel caso di un vaccino a più dosi e la persona non sia stata contagiata tra 90 e 180giorni precedenti, la durata del certificato è pari al tempo massimo per effettuare la dose successiva - la certificazione viene emessa 14 giorni dopo la somministrazione della prima dose.

Non sono soggetti all'obbligo di possesso/esibizione del certificato le persone che, per le proprie condizioni cliniche, non possono ricevere la vaccinazione. Essi dovranno esibire un certificato, anche del proprio medico di medicina generale, che attesti la situazione di esenzione dalla vaccinazione anti SARS- Cov-2, con indicazione della data di scadenza del certificato. La certificazione di esenzione alla vaccinazione COVID-19 è rilasciata anche in formato cartaceo e ha validiità massima fino al 30 settembre 2021.

Compete al DS la verifica, tramite l'App *VerificaC19* , del possesso delle certificazioni e delle loro validità. L'avvenuto controllo va registrato agli atti della scuola elencando il personale che ha esibito la certificazione e quello esentato.

Conseguenza del mancato possesso/esibizione del green pass è che il lavoratore non può prestare servizio e permanere a scuola. Verrà considerato assente e non percepirà alcun compenso sin dal primo giorno. Inoltre, a partire dal 5° giorno, l'assenza è considerata ingiustificata e ciò comporta anche la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio .
Il DI 111 prevede la nomina di supplenti in sostituzione del personale assente ingiustificato. La nota del MI suggerisce di far decorrere la nomina a partire dal primo giorno di sospensione formale del servizio ovvero dal quinto giorno. Circa la durata dei contratti di supplenza, si ritiene necessario risulti condizionata al rientro in servizio del sostituto, assente ingiustificato per mancato possesso della certificazione verde.

La violazione del dovere di possesso ed esibizione comporta anche una sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 a € 1000. Spetta al verificatore contestare la violazione con le modalità disciplinate dal Capo I - Sezione II della L. 689/1981. Misura ridotta della sanzione: € 280 se pagata entro 5 giorni, € 400 se pagata entro 60 giorni.

Ulteriori adempimenti

- integrazione del DVR, integrazione del patto di corresponsabilità educativa, integrazione del regolamento d'istituto, implementazione servizi di supporto psicologico, nomina Medico competente, nomina referente CoVID;
- formazione per il personale (almeno un'ora fuori dall'orario di lezione);
- informazione ai lavoratori e studenti circa l'obbligo di comunicare al DS eventuali contati stretti con positivi ed eventuale presenza sintomatologia influenzale; informazione all'utenza (cartellonistica, circolare, sito);
- incontro con OO.SS prima dell'inizio delle lezioni;
- costituzione di commissione per monitoraggio dell'applicazione delle misure previste.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Salvatore Grillo

Fonti e materiali:

- Piano Scuola 2021-22 (del 6 agosto) con verbali CTS 12 luglio e 5 agosto
- DL 111/2021 articolo 1 (del 6 agosto) disposizioni per l'a.s.21/22
- Nota MI 1237: parere tecnico (del 13 agosto)
- Protocollo intesa per sicurezza (del 14 agosto)
- DPCM (17/06/2021 - certificazione verde COVID 19
- DL 52/2021 (del 22 aprile) misure urgenti per la graduale ripresa delle attività che viene modificato dal DL 111/2021
- Nota MI 1107 (del 22 luglio) con verbale CTS 12 luglio
- DL 106/2021 (del 23 luglio) misure urgenti emergenza
- Circolare Ministero della salute 35309 (del 4 agosto) certificazione di esenzione dalla vaccinazione
- Circolare Ministero dell'Interno 15340 (del 10 agosto) Disposizioni in materia di verifica delle certificazioni verdi COVID-19
- Circolare Ministero della salute 36254 (del 11 agosto) aggiornamento misure quarantena e isolamento
- Rapporto CoVID ISS n. 58 del 28 agosto 2020
- Nota Dipartimento risorse umane e finanziarie 900 (del 18 agosto) trasmissione protocollo di sicurezza
- Nota Dipartimento risorse umane e finanziarie 907 (del 18 agosto) indicazioni operative risorse DL 73/2021
- Gli interventi del Garante (risposta a Piemonte e avvertimento Sicilia)